



Principi Fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP)

*Adottati dal Consiglio Nazionale del CIP dell'8 Maggio 2019 con atto deliberativo n. 26
Approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12.07.2019*



1. Principi generali

- 1.1. Sono Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (di seguito indicati anche EPP) le associazioni riconosciute dal CIP, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità promozionali e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) e nel rispetto della normativa sportiva antidoping NADO Italia.
- 1.2. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione negli statuti degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP) mentre gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI che svolgono attività paralimpica, riconosciuti dal CIP quali Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 43/2017, dell'art. 32 del vigente statuto CIP e secondo le modalità di cui al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP-EPSP) rispettano gli stessi, in quanto compatibili, unicamente per le attività svolte e per le finalità perseguite di stretto interesse paralimpico.
- 1.3. Gli EPP, ai fini sportivi, sono costituiti da associazioni e/o società sportive e, se previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.
- 1.4. Gli EPP sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo.
- 1.5. Gli Statuti possono prevedere la partecipazione di altri soggetti, secondo i riconoscimenti pubblici ottenuti dai singoli Enti.
- 1.6. Ai fini del riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale del CIP, gli Statuti devono essere redatti nel rispetto del Codice Civile, del d. lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017 e s.m.i. e di quanto previsto negli artt. 30 e 31 dello Statuto del CIP. Devono, in ogni caso, recepire e uniformarsi alle direttive e ai principi stabiliti dal CIP e dagli Organismi Internazionali competenti, stabilire l'assenza dei fini di lucro e garantire l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.
- 1.7. L'approvazione dello Statuto da parte della Giunta Nazionale del CIP è requisito essenziale per l'efficacia delle norme statutarie ai fini sportivi.



2. Organi degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica

2.1. Sono organi degli Enti:

- Il Congresso o Assemblea
- Il Presidente
- L'Organo Direttivo di gestione
- L'Organo Direttivo di gestione ridotto (eventuale, se previsto dallo Statuto)
- Il Collegio Revisori dei Conti
- Gli Organi di Giustizia (Procuratore sociale - Organo di 1° e di 2° grado)

2.2. Sono organi territoriali degli Enti:

- Delegati Regionali/Interregionali
- Delegati Provinciali/Interprovinciali (se nominati)

2.3. Gli Statuti prevedono gli organi sopracitati od organi equivalenti.

2.4. In relazione alla complessità ed all'ampiezza della propria organizzazione gli Statuti possono prevedere la costituzione di Comitati Regionali e relativi organi; Comitati Provinciali e relativi organi.

3. Attribuzione del diritto di voto

3.1. Lo Statuto deve indicare le norme che disciplinano la partecipazione ai congressi/assemblee delle associazioni e società sportive e, se esistenti, dei singoli tesserati.

3.2. Lo Statuto deve prevedere esplicitamente i casi di esclusione dal diritto di partecipazione ai congressi/assemblee e i casi di esclusione dal diritto di voto.

4. Congressi o Assemblee elettivi

4.1. Gli Statuti degli Enti, nel rispetto del principio di democrazia interna, dovranno stabilire la durata quadriennale, coincidente con il quadriennio paralimpico, di tutte le cariche sociali ed indicare il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi per la celebrazione dei congressi/assemblee elettivi nazionali.



- 4.2. Qualora gli Statuti prevedano congressi/assemblee di 2° grado dovranno stabilire le norme per l'elezione dei Delegati che, garantendone il regolare svolgimento, assicurino una rappresentanza democratica.

5. Dei Congressi o Assemblee straordinari

Gli Statuti degli Enti devono indicare espressamente i casi di richiesta di celebrazione dei congressi/assemblee straordinari nel rispetto di quorum democraticamente rappresentativi e prevedere una adeguata disciplina che garantisca l'esercizio di tale diritto.

6. Approvazione dei bilanci

- 6.1. Gli Statuti devono indicare l'organo competente all'approvazione dei bilanci e prevedere una normativa che disciplini le ipotesi di mancata approvazione del bilancio consuntivo.
- 6.2. Gli Statuti devono prevedere che il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CIP ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. p) unitamente ad una relazione documentata relativa all'attività svolta ed all'utilizzazione dei contributi, qualora ricevuti dal CIP, siano redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, comprese le articolazioni territoriali.
- 6.3. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere trasmessi a tutte le associazioni e società sportive aventi diritto a voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

7. Deleghe tra Associazioni e Società Sportive

- 7.1. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dei congressi/assemblee di primo grado, le deleghe, limitatamente alla rappresentatività al solo congresso/assemblea, possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto anche non appartenenti alla stessa regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:



- 1 delega, se al congresso/assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe fino a 200 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe fino a 500 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe fino a 1000 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe oltre le 1000 associazioni e società votanti.

7.2. Nei congressi/assemblee di 2° grado è esclusa la possibilità di rilascio di deleghe.

7.3. I componenti gli Organi Direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione dei congressi/assemblee o comunque di riunioni di organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

8. Degli Organi dell'Ente

8.1. Il Presidente ed i membri degli Organi Direttivi di gestione centrali e territoriali, questi ultimi quando previsti dagli Statuti, restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

8.2. Il Presidente ed i membri degli Organi Direttivi nazionali e territoriali degli Enti di promozione Sportiva Paralimpica in carica alla data del 13 febbraio 2018 (data di entrata in vigore della legge n. 8/2018) e che hanno raggiunto il limite di cui al comma 8.1 possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

8.3. Nei casi di cui al comma 8.2 il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge la maggioranza di cui al comma 8.2. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

8.4. Gli Statuti degli EPP possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 8.1. Ciò fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 8.1 e 8.2.

8.5. Gli Statuti devono garantire la presenza di componenti di genere diverso negli Organi Direttivi



di gestione centrali in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti degli organi stessi, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

- 8.6. I componenti gli Organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 4 commi 4 e 5 dello Statuto del CIP e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
- 8.7. Fermo quanto stabilito al comma precedente, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia devono essere scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione; possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Ente. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono avere l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.
- 8.8. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CIP, le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, le Discipline Sportive Paralimpiche, le Discipline Associate Paralimpiche o altri Organismi riconosciuti dal CIP.
- 8.9. Il Presidente nazionale, gli Organi Direttivi nazionali e Organi Direttivi territoriali, questi ultimi se previsti dagli Statuti, il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di Giustizia devono avere natura elettiva.
- 8.10. Gli Enti che volessero prevedere la sottoscrizione di candidature da parte di un numero minimo di associati aventi diritto al voto, devono indicare nello Statuto detto numero.
- 8.11. Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate nei termini stabiliti nello Statuto, con un congruo anticipo rispetto alla data di celebrazione dei congressi/assemblee elettivi.
- 8.12. Per l'eleggibilità alle cariche dell'Ente devono essere presentate candidature individuali.
- 8.13. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea.
- 8.14. Gli Statuti devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia siano trasmesse al CIP secondo le modalità che saranno individuate dai competenti organi del CIP stesso.

9. Della non delegabilità delle funzioni esclusive da un organo ad un altro

- 9.1. Lo Statuto deve indicare tutti gli organi dell'Ente definendone le rispettive funzioni. Le competenze esclusive dei detti organi non sono delegabili.



- 9.2. Deve essere sancito il principio della separazione tra le funzioni di gestione, le funzioni di controllo e le funzioni disciplinari.
- 9.3. L'organo direttivo di gestione dell'Ente provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CIP ed ai propri affiliati e tesserati.
- 9.4. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

10. Incompatibilità tra le cariche

- 10.1. La carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.
- 10.2. Le cariche di Presidente Nazionale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'Ente, comprese le cariche sociali.
- 10.3. La carica di Presidente nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.I.P.

11. Della decadenza degli organi

- 11.1. Gli Statuti devono disciplinare le seguenti fattispecie come per ciascuna specificato:
 - *impedimento temporaneo o definitivo* del Presidente:
 - *impedimento temporaneo*: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente, così come individuato dai singoli Statuti;
 - *impedimento definitivo*: decadenza immediata dell'Organo Direttivo di gestione ed il Vice Presidente provvede alla convocazione del congresso/assemblea straordinario;
 - *dimissioni del Presidente*: decadenza immediata del Presidente e dell'Organo Direttivo di gestione. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;
 - *dimissioni contemporanee*, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti l'organo direttivo di gestione: decadenza immediata di quest'ultimo e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del



congresso/assemblea straordinario.

- 11.2. Gli Statuti devono indicare un congruo termine, a decorrere dall'evento che ha determinato la decadenza, entro il quale si dovrà procedere al rinnovo.
- 11.3. All'organo decaduto, nel periodo di *prorogatio*, competono i soli poteri di ordinaria amministrazione.
- 11.4. La decadenza del Presidente Nazionale e dell'organo direttivo di gestione non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

12. Dell'integrazione degli Organi elettivi

In caso di dimissioni o decadenza di componenti gli Organi Direttivi in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, gli Statuti possono prevedere l'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrato un congresso/assemblea straordinario entro un congruo termine dall'evento che ne ha compromesso le funzionalità.

13. Principi di Giustizia

- 13.1. Gli Statuti degli Enti devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CIP. In particolare devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

A tal fine devono essere istituiti specifici Organi di Giustizia sportiva che garantiscano lo svolgimento delle funzioni inquirenti e che assicurino l'impugnazione delle decisioni di primo grado.

- 13.2. La disciplina prevista per gli Organi di Giustizia del CIP di cui all'art. 12 dello Statuto CIP si applica agli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica se previsto espressamente dai loro Statuti.
- 13.3. Gli Statuti possono prevedere l'obbligo degli affiliati e dei tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività associativa, di devolvere l'esclusiva competenza ad un Collegio Arbitrale, costituito secondo le norme di legge. Gli Statuti



possono, inoltre, prevedere la competenza dell'Organo di Giustizia in ordine al ricorso alla conciliazione delle parti, preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale.

14. Tesseramento

- 14.1. E' sancito il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
- Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
- 14.2. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione devono essere comunicati al CIP che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Entità Sportive Paralimpiche, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri Enti sportivi.